

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005
BANDO MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole

INDICE

PARTE I - Adempimenti tecnici

1. Denominazione della misura	3
2. Codice Misura	3
3. Obiettivi e descrizione della misura	3
3.1 Obiettivi	3
3.2 Descrizione della misura e articolazione interna	3
4. Soggetti ammessi a presentare domanda	4
5. Condizioni di accesso	4
5.1 Condizioni di accesso al momento della presentazione della domanda di aiuto	4
5.1.1 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.....	5
5.1.2 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti	5
5.2 Condizioni di accesso al momento del completamento della domanda di aiuto	6
5.3 <i>Verifica della regolarità fiscale al momento della ricezione della domanda di pagamento</i> ^{® a}	6
6. Tipologia di investimento previsto	6
6.1 AZIONE A – diversificazione	6
6.2 AZIONE B – agriturismo.....	11
7. Tipologie di spesa ammissibili	14
7.1 Spese ammissibili.....	14
7.2 Spese generali	14
7.3 Investimenti immateriali	15
7.4 Descrizione delle spese non ammissibili	15
8. Localizzazione dell’investimento	15
9. Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e sanzioni.....	15
9.1 Obblighi relativi al periodo tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento.....	15
9.2 Obblighi successivi al pagamento.....	16
10. Tassi di contribuzione e minimi/massimali	17
10.1 Tassi di contribuzione	17
10.2 Minimali/massimali del contributo	17
10.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.....	17
11. Priorità e graduatoria	17
11.1 Priorità e formazione della graduatoria.....	17
11.2 Priorità generali e specifiche.....	18

PARTE II - Adempimenti procedurali

1. Procedimento amministrativo.....	23
2. Fasi del Procedimento	23
3. Costituzione del fascicolo aziendale.....	23
4. Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze.....	24
4.1 Domande di Aiuto e di Pagamento	24

[®] a- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera a)

4.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione.....	25
5. Termini per la presentazione delle istanze	25
5.1 Domanda di aiuto.....	25
5.2 Domanda di pagamento	25
5.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione.....	26
6. Ricevibilità delle istanze.....	27
6.1 Domande di Aiuto e di Pagamento	27
6.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione	27
7. Documentazione da presentare.....	27
7.1 Al momento della domanda di aiuto	27
7.2 In fase di completamento	27
7.3 Al momento della richiesta di anticipo.....	29
7.4 Al momento della richiesta di variante.....	29
7.5 Al momento della richiesta di proroga	30
7.6 Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause di forza maggiore	30
7.7 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale.....	30
7.8 Al momento della domanda di pagamento.....	30
8. Adempimenti istruttori	31
8.1 Istruttoria domanda di aiuto	31
8.1.1 Istruttoria preliminare	31
8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento	32
8.2 Adempimenti domande ammesse/non ammesse	32
8.3 Istruttoria Anticipo	33
8.4 Istruttoria modifica atto di assegnazione	34
8.5 Istruttoria variante progettuale	34
8.6 Istruttoria proroga	34
8.7 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore	35
8.8 Istruttoria domanda di pagamento.....	35
8.9 Istruttoria di recupero.....	36
9. Monitoraggio	36
ALLEGATO 1	37
ALLEGATO 2 ^{⊗ b}	39
ALLEGATO 3 (Estratto DGR 149/08).....	40

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura.

⊗ b- allegato eliminato come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera b)

PARTE I - Adempimenti tecnici

1. Denominazione della misura

Diversificazione in attività non agricole (Art. 52,a,i/art. 53 del Reg. CE 1698/05)

2. Codice Misura

311

3. Obiettivi e descrizione della misura

3.1 Obiettivi

La misura intende promuovere gli investimenti finalizzati a diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo ed attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare. Si può esaltare così il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, creando nuove opportunità di reddito e di occupazione. Con la diversificazione aziendale è possibile, inoltre, accrescere i livelli di integrazione delle risorse disponibili nelle aree agricole per potenziare la rete di promozione sociale e gli strumenti di prevenzione del disagio, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale. L'importanza e la valenza della multifunzionalità dell'impresa agricola sono anche sottolineate dall'OCSE che afferma che "oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) l'agricoltura può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione delle biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali".

La misura si colloca prioritariamente in linea con l'obiettivo specifico del PSR di "mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali" ma contribuisce anche ai seguenti obiettivi Specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati" (in quanto la misura sostiene la ricerca di nuove opportunità di reddito da parte dell'imprenditore agricolo);
- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (in quanto la misura consente la diversificazione anche verso la produzione di energie rinnovabili).

Per quanto riguarda gli obiettivi generali comunitari la misura fa riferimento a quello di "Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche".

L'attività agricola deve restare prevalente rispetto alle altre attività di diversificazione.

3.2 Descrizione della misura e articolazione interna

L'articolazione della misura è la seguente:

- **Azione A: Diversificazione**, che prevede le seguenti tipologie di interventi:

- a.1** - attività socio-assistenziali - attività educative e didattiche
- a.2** - salvaguardia dei mestieri tradizionali del mondo rurale
- a.3** - produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
- a.4** - attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale
- a.5** - attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali

- **Azione B: Agriturismo**, che prevede le seguenti tipologie di interventi:

- b.1** - qualificazione dell'offerta agrituristica
- b.2** - interventi negli spazi aperti
- b.3** - interventi sui fabbricati aziendali

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

4. Soggetti ammessi a presentare domanda.

Per l'azione A – diversificazione - sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della L.r. 45/2007 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

Per l'azione B – agriturismo - sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della L.r. 45/2007 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), autorizzati per attività agrituristica ai sensi della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche" o che si impegnano ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.

In questo ultimo caso la domanda è ammissibile se la Provincia o Comunità montana competente ha espresso in data precedente a quella di ricezione della domanda un parere positivo sulla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003.

5. Condizioni di accesso

5.1 Condizioni di accesso al momento della presentazione della domanda di aiuto

Per poter essere ammessi al sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore);
2. Essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
3. Essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
4. Non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
5. Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
6. Non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
7. Non aver ricevuto " nel triennio precedente atti di concessione o liquidazione di contributi di cui al regime "de minimis" oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento, e dichiarare l'ammontare e le date dell'assegnazione e dell'eventuale erogazione dei contributi stessi.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato secondo le modalità indicate al punto 19 lett. G della D.G.R. 1/10/2001 n. 1058.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui al punto 5 deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.

I soggetti per essere ammessi a presentare domanda di aiuto devono:

- possedere il fascicolo aziendale sul sistema informativo ARTEA o sull'anagrafe regionale;
- essere in possesso dell'azienda, nella quale intendono effettuare gli investimenti, per un periodo non inferiore al periodo di vincolo come definito dal punto 9.2 della parte I del presente bando, sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, usufrutto, concessione e locazione di beni demaniali, affitto;
- non aver ricevuto finanziamenti dal Fondo Comunitario per il Tabacco (Reg. CE 2182/02) per le stesse tipologie di investimento.

5.1.1 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto

Possono essere oggetto della domanda di aiuto solo gli investimenti cantierabili.

La cantierabilità degli investimenti deve essere posseduta al momento della domanda di aiuto e dimostrata al momento del completamento, in uno dei seguenti modi:

Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, idraulici, idrotermosanitari, tecnologici, ecc.), il soggetto richiedente deve dichiarare al momento della domanda di aiuto il possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) Permesso di costruire rilasciato ai sensi della LR 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (l.r. 64/95) se ancora in corso di validità;
- b) Denuncia di inizio di attività (completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti) valida per l'esecuzione dei lavori ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79 o ai sensi normativa previgente (l.r. 64/95) se ancora in corso di validità;

Per progetti che prevedono esclusivamente investimenti in macchinari e attrezzature oppure soltanto lavori edili e di impiantistica che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il soggetto richiedente deve dichiarare al momento della domanda di aiuto:

- a) che l'intervento non necessita di alcun titolo abilitativo;
- b) che è nella piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione dei macchinari;
- c) che dispone di specifici preventivi rilasciati al soggetto richiedente e controfirmati dal venditore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento.

5.1.2 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

- Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari.
- La domanda di aiuto, come previsto dal PSR 2007/2013-paragrafo 5.3.3.1.1-Misura 311, deve essere accompagnata in fase di "completamento" :
 - da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica;
 - da una descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda, al fine di dimostrare che gli stessi portano alla diversificazione delle attività agricole, all'incremento del reddito aziendale complessivo e all'attivazione di rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare;
- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione, così come definiti punto 3.1.3.3 della delibera 149 del 3/3/08 (ved. estratto-Allegato 3 del presente bando);
- Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento.

5.2 Condizioni di accesso al momento del completamento della domanda di aiuto

Al completamento della domanda di aiuto deve essere inoltre dimostrato che al termine della realizzazione degli interventi e per tutto il periodo di vincolo:

- l'attività agricola sarà prevalente sulle attività di diversificazione previste nell'ambito degli interventi a valere sull'azione A) oppure, disgiuntamente, nell'ambito degli interventi a valere dell'azione B). La relazione tecnica che completa la domanda di aiuto deve dimostrare il permanere della prevalenza dell'attività agricola secondo le indicazioni.

5.3 Verifica della regolarità fiscale al momento della ricezione della domanda di pagamento ^{⊗a}

Qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40. ^{⊗b}

6. Tipologia di investimento previsto

Nell'ambito della medesima domanda di aiuto possono essere previste più tipologie di investimento. Possono essere oggetto della domanda di aiuto gli investimenti elencati nelle seguenti azioni.

6.1 AZIONE A – diversificazione

Come indicato nella scheda di misura del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, le tipologie di investimento per l'azione A – diversificazione – della Misura 311 sono le seguenti.

- a.1 - attività socio-assistenziali - attività educative e didattiche
- a.2 – salvaguardia dei mestieri tradizionali del mondo rurale
- a.3 - produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
- a.4 - attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale
- a.5 - attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali

▪ Tipologia interventi a.1

a.1) interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.1 sono:

a.1) I – ristrutturazioni di fabbricati aziendali e acquisto di attrezzature necessarie all'erogazione delle attività previste nei progetti socio-assistenziali.

a.1) II – interventi finalizzati ad allestire e arredare, all'interno dei fabbricati aziendali, aule-laboratori per l'accoglienza degli ospiti e per l'allestimento di una zona di assaggio e sperimentazione. Sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di uniformarsi ai requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap ai bambini o agli anziani, sicurezza nei luoghi di lavoro.

^{⊗a}- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera a)

^{⊗b}- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera b)

a.1) III – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali e degli spazi aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

a.1) IV - spese per l'acquisto di strumenti didattici di tipo durevole da utilizzare in azienda, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.1 sono:

- nel caso di progetti per attività e prestazioni socio-assistenziali, ristrutturazione di fabbricati aziendali, da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche, spogliatoi, servizi igienici, con esclusione dei locali adibiti a pernottamento;
- allestimento di aule laboratorio all'interno dei fabbricati aziendali;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- allestimento aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto dell'azione;
- acquisto di strumentazioni, attrezzature e arredi, con esclusione di materiale di facile consumo, da impiegare per percorsi formativi-didattici (aule didattiche), per supporti specifici (esigenze persone svantaggiate), per allestimenti esterni (aree attrezzate e percorsi) e interni (arredi);
- adeguamento di strutture e attrezzature esistenti per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali aziendali e degli spazi aperti: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;

Ulteriori specifiche interventi a.1 per attività e prestazioni socio-assistenziali

Per gli interventi a.1) di ristrutturazione di fabbricati aziendali sono ammissibili a finanziamento le spese per le seguenti tipologie di interventi (ancorché autorizzati ai sensi della l.r. 64/95 se l'autorizzazione è ancora in corso di validità):

- interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 79 comma 2 lett. c della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");
- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 79 comma 2 lett. d, punto 1 della L.R. 3 gennaio 2005, n.1);
- interventi di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse;
- interventi per impiantistica elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e altra impiantistica, purché venga modificata sostanzialmente la tecnologia utilizzata o la natura del servizio.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per gli interventi di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 2 (demolizione senza fedele ricostruzione) e punto 3 (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio".

Per gli interventi dell'azione a.1) relativi ad attività e prestazioni socio-assistenziali, sono ammessi al finanziamento solo i progetti che prevedono azioni coerenti con la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento e compatibili con le indicazioni dei Piani Integrati di Salute.

Alla relazione tecnica, che completa la domanda di aiuto e che illustra il progetto, deve essere allegato in alternativa uno dei seguenti documenti:

- a) copia di una convenzione con un soggetto pubblico (es. Azienda USL, Comune...);
- b) parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso da parte dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci di cui alla L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", Art.33 e 34.

Documentazione di riferimento per l'intervento a1 prestazioni socio-assistenziali

Al completamento della domanda di aiuto	copia di una convenzione con un soggetto pubblico o parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.
Alla domanda di pagamento	Copia di una convenzione con un soggetto pubblico, oppure copia di un accordo scritto con un soggetto privato, o impegno a iniziare l'attività socio-assistenziale entro 6 mesi dall'accertamento finale
per il periodo di vincolo	Una o più convenzioni o accordi scritti, riferiti a periodi anche non continuativi.

**

▪ Tipologia interventi a.2

a.2) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.2 sono:

a.2) I – interventi per il ripristino e il mantenimento delle strutture esistenti e delle attrezzature utilizzate, nonché l'acquisto di quest'ultime.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.2 sono:

- restauro e risanamento conservativo (L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" art. 79) di locali aziendali finalizzata alla realizzazione di un piccolo laboratorio artigiano (massimo 30 mq di superficie calpestabile), compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- restauro conservativo di emergenze architettoniche rurali e di locali da utilizzare per i mestieri tradizionali del mondo rurale, compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- le spese di riparazione di vecchie attrezzature;
- acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei mestieri tradizionali del mondo rurale sotto indicati.

Ulteriori specifiche interventi a.2

Ai fini della presente azione, per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale sotto indicati:

- a) la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi
- b) la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;
- c) le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone;
- d) le attività di trasformazione artigianale di alcuni prodotti agricoli svolte in piccole strutture di trasformazione già esistenti, come "metati" per l'essiccazione naturale delle castagne e mulini a pietra per la trasformazione "a freddo" di cereali e castagne;
- e) le attività artigianali connesse ai prodotti tradizionali di cui al decreto di attuazione del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 350 del 8 settembre 1999 di quanto disposto dall'art.8 del Decr.Lgs. n. 173/98 "Disposizioni in materia di costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle aziende agricole" e pubblicato nell'Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali curato dal Mi.P.A.A.F.. Per informazioni si veda www.arsia.toscana.it.

**

▪ **Tipologia interventi a.3**

a.3) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.3 sono:

a.3) I – spese per l'installazione di sistemi per la produzione con possibilità di vendita di energia da fonti rinnovabili.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 sono quelle per la realizzazione dei seguenti impianti:

- impianti solari fotovoltaici;
- impianti solari termici;
- impianti per la produzione di energia elettrica, cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse agroforestali;
- impianti per la produzione di biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole dedicate e di effluenti di allevamenti, e per la sua conversione in energia elettrica e termica;
- impianti micro-idroelettrici, con potenza di picco non superiore a 20kWe;
- impianti mini-eolici, con potenza di picco non superiore 100kWe per impianto;
- impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido.

Sono ammissibili, oltre alle spese per gli impianti e per le attrezzature, le spese relative all'impiantistica, alle opere per la realizzazione di condutture e per i locali di controllo.

Sono ammesse le spese di ristrutturazione di impianti esistenti seppur inizialmente concepiti per altro scopo.

Ulteriori specifiche interventi a.3

Durante la programmazione 2007/2013 gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 possono avere una potenza massima complessiva di 1 MWe per UTE.

Il progetto deve essere completato dalle relative autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito della tipologia di investimento a.3 per gli impianti alimentati a biomasse (terza e quarta alinea delle spese ammissibili sopra elencate) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti le biomasse agricole e forestali impiegate devono essere prevalentemente di provenienza aziendale.

Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e):

1. Tipologia e provenienza

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di completamento dovrà contenere il *piano di approvvigionamento* delle biomasse.

Il piano di approvvigionamento delle biomasse agroforestali dovrà contenere i seguenti elementi:

- Determinazione del fabbisogno annuo di biomasse agroforestali e di effluenti zootecnici in qualità e quantità (t/anno e relativo contenuto idrico medio) in riferimento alle esigenze energetiche dell'impianto;
- Descrizione delle fonti (boschi, colture dedicate ad uso energetico, residui dall'attività agricola e forestale e dall'allevamento zootecnico, materiale derivante dalla ripulitura dei fiumi e corsi d'acqua, ecc.) e del bacino di approvvigionamento, con una valutazione della distanza media dal punto di reperimento delle biomasse all'impianto di produzione energetica. A questo riguardo è necessario che il beneficiario dimostri l'effettiva disponibilità annua delle biomasse agroforestali aziendali per una quantità pari almeno al 51% del fabbisogno annuo del predetto impianto; per la restante quota di biomasse agroforestali necessarie per l'approvvigionamento dell'impianto il beneficiario deve individuare i soggetti fornitori, che devono dichiarare la loro disponibilità alla stipula di contratti di fornitura o alla stipula di accordi di filiera;
- Descrizione delle modalità di produzione, delle diverse fasi di condizionamento, di trasporto e di stoccaggio delle biomasse agroforestali e degli effluenti zootecnici.

Ulteriori specifiche interventi a.3: cumulabilità dei contributi

Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di altri contributi pubblici (comprese le detrazioni fiscali).

Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire al Conto Energia di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"), per le quali il finanziamento concedibile è in tal caso pari al 20% della spesa ammissibile.

I richiedenti che intendono aderire al Conto Energia devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda di aiuto.

**

▪ Tipologia interventi a.4

a.4) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di: attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale; attività di cura, ricovero e addestramento di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.4 sono:

a.4) I – allestimento di ricoveri e recinti per gli animali da impiegare per attività ricreative senza fini sportivi agonistici, attività di cura, ricovero, addestramento, nonché spese per l'acquisto di appositi strumenti e ausili specifici per consentire lo svolgimento dell'attività, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.4 sono:

- realizzazione e/o adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali, nonché per le attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);

- acquisto di attrezzature e ausili, escluso il materiale di facile consumo da impiegare nelle attività sopra descritte.

**

▪ **Tipologia interventi a.5**

a.5) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.5 sono:

a.5) I – realizzazione o adeguamento di strutture e attrezzature strettamente finalizzate allo svolgimento delle suddette attività, con esclusione dell'acquisto di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.5 sono:

- interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 79 comma 2 lett. c della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") di bivacchi fissi;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- interventi per la realizzazione di percorsi sicuri compresi quelli posti all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- acquisto di attrezzature fisse.

Ulteriori specifiche interventi a.5

Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (es. piscine, golf, tennis, ecc.).

6.2 AZIONE B – agriturismo

Come indicato nella scheda di misura del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, le tipologie di investimento per l'azione B – agriturismo – della Misura 311 sono le seguenti.

- b.1 - qualificazione dell'offerta agrituristica
- b.2 - interventi negli spazi aperti
- b.3 - interventi sui fabbricati aziendali

▪ **Tipologia interventi b.1**

b.1) interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.1 sono:

- b.1) I** - interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell'ambito dell'attività agrituristica.
- b.1) II** - acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività
- b.1) III** - acquisizione di attrezzature per la preparazione dei prodotti da somministrare nell'ambito dell'attività agrituristica
- b.1) IV** - acquisizione di personal computer e dei relativi programmi software.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.1 sono:

- realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
- miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - a) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate;
 - b) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura
 - c) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica
- sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per gli usi compatibili;
- realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
- impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui (per attività non produttive);
- adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (*Environmental Management Auditing Scheme*) per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;
- ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;
- acquisto di attrezzature idonee per la trasformazione degli alimenti, per la preparazione e conservazione dei cibi nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili. Sono comprese le spese relative all'impiantistica;
- acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche accessorie destinate all'attività aziendale;
- acquisto di software finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita on-line dei prodotti e servizi;

Ulteriori specifiche interventi b.1 finalizzati all'acquisizione di certificazioni di qualità

- Le spese generali direttamente necessarie e coerenti con quanto richiesto dalla normativa che regola l'ottenimento della certificazione, registrazione o marchio devono essere a firma di professionisti o società di consulenza dotati di partita IVA. Per servizi e consulenze esterni si intendono quelli prestati da soggetti totalmente esterni all'impresa. Tali spese non devono essere connesse in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (es. adeguamento normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

- Per le imprese che intendono ottenere il marchio comunitario Ecolabel per il servizio di ricettività turistica il gruppo di prodotti a cui il marchio può essere applicato è soltanto il "servizio di ricettività turistica" così definito ai sensi della Decisione della Commissione n. 2003/287/CE del 14/04/03, art. 2: *"erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture recettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi"*.

- I progetti si intendono realizzati quando sono stati ottenuti la certificazione, la registrazione o il marchio nel rispetto del progetto presentato.

**

▪ **Tipologia interventi b.2**

b.2) interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.2 sono:

b.2) I – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, negli spazi aperti aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.2) II – sistemazione e realizzazione di aree per ospitalità in spazi aperti (agricampeggi).

b.2) III – realizzazione di eventuali volumi tecnici strettamente necessari all'attività agrituristica.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.2 sono:

- realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici connessi alla fruizione delle risorse forestali e naturalistiche;
- realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita negli spazi aperti aziendali;
- opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, ecc.;
- realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agricampeggio per l'ospitalità di tende, roulotte e caravan;
- realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzate ad un corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico (quali *divisori, tettoie, ecc...*);
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
- realizzazione di servizi igienico-sanitari e servizi di lavanderia all'interno delle strutture esistenti;
- realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici.

**

▪ **Tipologia interventi b.3**

b.3) interventi sui fabbricati aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.3 sono:

b.3) I – ristrutturazione con le limitazioni previste nel paragrafo successivo "Ulteriori specifiche interventi b.3".

b.3) II – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.3) III – eliminazione delle barriere architettoniche, allo scopo di uniformarsi ai requisiti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.3 sono:

- miglioramento delle strutture per l'ospitalità e per la ricettività dell'azienda;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita nei locali e negli spazi aperti aziendali: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- sono comprese le spese relative all'impiantistica.

Ulteriori specifiche interventi b.3

Per gli interventi di ristrutturazione di fabbricati aziendali sono ammissibili a finanziamento le spese per le seguenti tipologie di interventi (ancorché autorizzati ai sensi della l.r. 64/95 se l'autorizzazione è ancora in corso di validità):

- interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 79 comma 2 lett. c della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");
- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 79 comma 2 lett. d, punto 1 della L.R. 3 gennaio 2005, n.1);
- interventi di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse;
- interventi per impiantistica elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e altra impiantistica, purché venga modificata sostanzialmente la tecnologia utilizzata o la natura del servizio.

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/2007, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui alla tipologia b.3 prima alinea (ristrutturazioni) possono essere realizzati solo nelle aree rurali classificate C2 e D in tale atto;
- gli investimenti di cui alla tipologia b.3 seconda e terza alinea (percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza luoghi di lavoro) possono essere realizzati in tutte le zone dove la Misura 311 è attivata, precisando che in questo ambito i lavori edili sono ammissibili se strettamente funzionali a interventi per:
 - la realizzazione di percorsi sicuri in azienda, compreso l'adattamento dei locali per la somministrazione pasti, per le degustazioni e per la visita alle strutture produttive aziendali; sono esclusi i lavori edili per i locali adibiti alla preparazione dei pasti.
 - l'impiantistica e l'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità con le specifiche disposizioni vigenti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
 - la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per gli interventi di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 2 (demolizione senza fedele ricostruzione) e punto 3 (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio".

**

7. Tipologie di spesa ammissibili

7.1 Spese ammissibili

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al Piano di Sviluppo Rurale della Toscana e alle Disposizioni attuative regionali (DGR n. 149 del 3/3/2008 riportata in estratto all'allegato 3 del presente bando).

Sono ammissibili esclusivamente le spese aventi ad oggetto gli interventi dichiarati finanziabili dall'Ente competente e relative a lavori iniziati dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, ecc).

7.2 Spese generali

Le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo sono ammesse nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'investimento. Nel caso

di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese generali possono essere finanziabili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento.

7.3 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto.

Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Le tipologie di investimento immateriali finanziabili nell'ambito della misura 311 sono le seguenti:

- Progetti finalizzati all' integrazione di filiera e alleanza fra imprese;
- Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività;
- Spese per l'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.

Il sostegno non è concesso per i costi di mantenimento della certificazione.

7.4 Descrizione delle spese non ammissibili

Le spese non ammissibili sono indicate al punto 3.1.3.3 della delibera 149 del 3/3/08 (ved. estratto -Allegato 3 del presente bando). Si riportano inoltre le seguenti spese non ammissibili:

- 1) Le spese per acquisto di materiale usato;
- 2) Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- 3) Lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 4) Opere riferite ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 5) Acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 6) Acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
- 7) Acquisto di terreni e fabbricati;
- 8) Acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
- 9) Acquisto di animali;
- 10) Acquisto di piante per allestimento aree verdi;
- 11) Spese in economia.

8. Localizzazione dell'investimento

Gli investimenti della presente misura devono essere realizzati nelle zone classificate come B, C1, C2 e D, come definite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 785 del 05/11/2007 "*Orientamenti per l'individuazione dei territori eligibili alle forme di sostegno previste dall'asse 3 e dall'asse 4`Metodo Leader del PSR 2007/13 e dall'asse V del POR FESR 2007/13*".

9. Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e sanzioni

Il beneficiario, nel caso di ammissione a contributo, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente (comprese le detrazioni fiscali) per la stessa tipologia di spesa.

9.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il soggetto si impegna a:

1. Produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata al successivo punto 7.2 della parte II del presente bando;
2. Produrre al momento della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA (Agenzia Regionale) nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007, hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP in via provvisoria, secondo le modalità indicate al successivo punto 7.8 della parte seconda;
3. Produrre apposita fideiussione a favore di ARTEA (Organismo pagatore) nel caso di richiesta di anticipo, come specificato al punto 7.3 parte II del presente bando e a favore di ARTEA (Agenzia Regionale) per la richiesta di stato di avanzamento;
4. Attuare gli interventi previsti nella domanda e ammessi con l'atto di assegnazione;
5. Presentare la domanda di pagamento di cui al punto 5.2 della parte II del presente bando entro 30 giorni di calendario dalla data di conclusione effettiva dei lavori;
6. Presentare eventuale domanda al Comune competente, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, al fine di ottenere la specifica autorizzazione a svolgere attività di agriturismo, se non già in possesso di tale autorizzazione, per gli interventi a valere sull'azione B;

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punto 1 comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e il relativo scorrimento; il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 2 e 3 non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo; il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4 e al punto 6 comporta la decadenza della domanda e quando necessario il recupero di quanto erogato; il mancato rispetto di quanto previsto dal punto 5 può comportare l'applicazione della sanzione indicata al punto 5.2 della parte II del presente bando o la decadenza totale.

9.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente. In tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Il beneficiario si impegna inoltre a:

- garantire che l'attività agricola sia prevalente per tutta la durata del vincolo relativo all'operazione di investimento, da dimostrare secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1;
- sottoscrivere una garanzia fidejussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento in caso di assenza dell'autorizzazione agrituristica, per gli interventi a valere sull'azione B;
- restituire il contributo ricevuto nel caso di non ottenimento dell'autorizzazione per attività agrituristiche entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione al Comune competente, o nel caso di perdita dell'autorizzazione per attività

agrituristiche durante il periodo di durata degli impegni connessi alla durata dell'operazione di investimento;

10. Tassi di contribuzione e minimi/massimali.

10.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto ed è pari al 40% del costo ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Art. 3 comma 3) e successive modificazioni e integrazioni e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire al Conto Energia di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"), per le quali il finanziamento concedibile è in tal caso pari al 20% della spesa ammissibile.

10.2 Minimali/massimali del contributo

Come indicato nella Delibera della Giunta regionale n. 149 del 3/3/2008, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a:

- € 5.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali con opere edili;
- € 2.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali senza opere edili.

Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo concedibile pari ad almeno ai minimali sopra previsti, pena la decadenza dai contributi concessi.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06 (de minimis). L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è quindi di € 200.000, calcolati sommando i contributi de minimis concessi al richiedente nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

10.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

11. Priorità e graduatoria

Le domande di aiuto sono inserite nella graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità

11.1 Priorità e formazione della graduatoria

Secondo quanto previsto nella scheda di misura del PSR Toscana 2007/2013, la graduatoria è suddivisa in due parti: la prima, prioritaria, in cui vengono inserite tutte le domande riferibili ai territori classificati come C2 e D, la seconda, residuale e da utilizzarsi solo in caso di esaurimento della prima, in cui vengono inserite le domande riferibili ai territori C1 e B.

I criteri di priorità si applicano separatamente alle due parti.

11.2 Priorità generali e specifiche

I parametri sotto riportati – utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi per ente – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

I controlli amministrativi ed in loco sul possesso di questi requisiti si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di presentazione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento.

Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta.

I. Sicurezza sul lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell'anno precedente alla ricezione della domanda, o copia del bilancio approvato.

b) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio.

I punteggi I.a e I.b sono cumulabili.

II Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione ISO 14000, Ecolabel o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) Percentuale dell'investimento ammissibile finalizzato al miglioramento ambientale per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico e idrico:	dal 30% al 50% > del 50%	punti 2 punti 5
--	-----------------------------	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio.

I punteggi II.a e II.b sono cumulabili.

III. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS) al momento della ricezione della domanda e il numero medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:	da 0 al 10% > del 10 fino al 50% > del 50%	punti 1 punti 2 punti 3
---	--	--

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31

dicembre) in un determinato anno, diviso due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento. Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 50% degli occupati è di genere femminile (dipendenti a tempo indeterminato, imprenditori IAP non in posizione apicale e coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali: <ul style="list-style-type: none"> - imprenditore singolo: - presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna: - almeno il 50% degli amministratori: 	punti 2 punti 1 punti 2
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: visura camerale.

c) da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come: <ul style="list-style-type: none"> - flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori; - nido aziendale o interaziendale; - concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; - attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; - servizi per i bambini durante le vacanze scolastiche; - tutor di conciliazione: 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: copia del contratto aziendale se esistente o dei contratti dei singoli lavoratori.

I punteggi IV.a, IV.b e IV.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

V. Integrazione e alleanza tra imprese

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è socio di una cooperativa e l'investimento oggetto di finanziamento (per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi statutari;	punti 2
b) il richiedente partecipa in qualità di consorziato ad un consorzio e l'investimento oggetto di finanziamento (per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi del consorzio;	
d) il richiedente ha costituito una associazione temporanea tra IAP la cui durata minima è di almeno 5 anni dall'accertamento finale delle spese effettuate e l'investimento oggetto di finanziamento (per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi associativi:	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: attestazione di iscrizione rilasciata dal consorzio o da altra forma associativa.

VI. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 2,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica: d'ufficio.

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica: d'ufficio.

I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili fra loro, ma il VI.b è alternativo al punteggio del criterio n. III.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica: d'ufficio.

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda con riferimento alla misura 9.5 del PSR 2000/2006 o alla misura 311 del PSR 2007/2013:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica: d'ufficio.

IX. Abbattimento delle barriere architettoniche

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

La percentuale delle spese ammissibili per l'abbattimento delle barriere architettoniche è almeno il 30% rispetto alle spese ammissibili totali del progetto:	punti 3,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto: alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Verifica: d'ufficio.

X. Acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Progetto volto all'acquisizione di almeno una delle certificazioni di qualità previste dal bando ¹	punti 2,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Verifica: d'ufficio

XI. Attività sociali ed educativo-didattiche

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Percentuale superiore al 60% dell'investimento ammissibile per investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché per interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.	Intervento in zona D: punti 6 Intervento in zona C2: punti 2
---	---

¹ - adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;
- ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio

XII. Valorizzazione dei mestieri tradizionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Il progetto deve essere presentato da un soggetto inserito nell'elenco di cui all'articolo 5 della L.r. 15/1997 "Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione" e deve prevedere interventi finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale nelle aziende agricole per almeno il 30% delle spese ammissibili totali,	Intervento in zona D: punti 6 Intervento in zona C2: punti 2
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio su elenco di cui all'articolo 5 della L.r. 15/1997.

XIII. Qualificazione strutture agrituristiche

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto include investimenti per almeno il 30% delle spese ammissibili finalizzati a: <ul style="list-style-type: none">- la qualificazione dell'offerta agrituristiche e/o la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristiche (azione b.1 della misura 311 del PSR 2007/3013);- consentire l'ospitalità agrituristiche negli spazi aperti aziendali (azione b.2 della misura 311 del PSR 2007/3013)	Intervento in zona D: punti 6 Intervento in zona C2 : punti 2
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

Verifica: d'ufficio.

Nel caso di acquisizione di certificazioni, il punteggio di cui al presente criterio non è cumulabile con quello del n. X.

b) il progetto include interventi per almeno il 60% delle spese ammissibili sui fabbricati aziendali, ricadenti in UTE con almeno il 50% della superficie in zona D, finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristiche (azione b.3 della misura 311 del PSR 2007/3013):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio (% spese ammissibili e individuazioni zone effettuata con DGR n. 785 del 05/11/2007)

I punteggi di cui ai criteri XI, XII, XIII.a e XIII.b sono cumulabili nel limite di punti 7.

XIV. Zone prioritarie

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto include investimenti su UTE ricadenti per più del 50% della superficie in zona D:	punti 4
--	----------------

Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: d'ufficio (% spese ammissibili e individuazioni zone effettuata con DGR n. 785 del 05/11/2007).

b) il progetto include investimenti su UTE ricadenti per più del 50% della superficie in zona C1 oppure ad investimenti in zona B sostenuti da imprese strutturalmente deboli:	punti 3
--	----------------

Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

(DAR) Ai fini dell'assegnazione del punteggio sono considerate "Aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE.

Verifica zone: d'ufficio (% spese ammissibili e individuazioni zone effettuata con DGR n. 785 del 05/11/2007)

Verifica per UDE: d'ufficio.

XV. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e numero di protocollo di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Verifica: d'ufficio

PARTE II - Adempimenti procedurali

1. Procedimento amministrativo

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) ed è ricevibile solo se **la Provincia o Comunità montana** competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

2. Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
<i>Presentazione domanda di aiuto</i>	<i>In ogni momento dell'anno, per la prima graduatoria il termine è fissato al 15.5.08, per quelle successive il termine è sempre al 31.12 di ogni anno</i>
<i>Protocollazione domande</i>	<i>Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza</i>
<i>Avvio procedimento</i>	<i>Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA</i>
<i>Graduatoria preliminare</i>	<i>Per la prima graduatoria entro il 15.09.08^{⊗c}, per quelle successive entro il 31.5 di ogni anno.</i>
<i>Richiesta del completamento</i>	
<i>Ricevibilità del completamento</i>	
<i>Ammissibilità e graduatoria definitiva</i>	
<i>Richiesta di Anticipo</i>	<i>Entro la data indicata nell'atto di assegnazione</i>
<i>Istruttoria richiesta di anticipo</i>	<i>Entro 30 giorni dalla richiesta</i>
<i>Richiesta di varianti e proroghe</i>	<i>Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la domanda di pagamento</i>
<i>Istruttoria di varianti e proroghe</i>	<i>Entro 30 giorni dalla richiesta</i>
<i>Presentazione domanda di pagamento</i>	<i>Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione</i>
<i>Istruttoria della domanda di pagamento</i>	<i>Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda</i>
<i>Elenchi di liquidazione</i>	<i>Per la prima graduatoria entro il 15.11.09. Per quelle successive entro il 31/10 di ogni anno.^{⊗c}</i>

3. Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07¹, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
------	-----------

^{⊗c} c- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera c)

^{⊗c} c- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera c)

¹ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	Proprietà: <u>Visura catastale aggiornata oppure visura immobiliare aggiornata</u> [ⓓ] Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto <u>oppure visura immobiliare aggiornata</u> e dichiarazione sostitutiva [ⓓ] attestante il consenso degli altri usufruttuari Concessione e locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone Affitto: Contratto di affitto scrittura privata o atto pubblico registrato, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

4. Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

4.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno; in caso di richiesta di anticipo la stessa diviene anche domanda di pagamento.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di anticipo (nel limite max del 20% del contributo concesso), a titolo di stato di avanzamento (richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro) o a titolo di saldo.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammissibili a contributo (completamento della domanda), in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

fase 1: fondi 2007/08

fase 2: fondi 2009

fase 3: fondi 2010

[ⓓ] d- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera d)

[ⓓ] d- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera d)

Le domande di aiuto potenzialmente ammissibili, ma non ammesse a finanziamento nella graduatoria riferita alle dotazioni finanziarie di una determinata fase per esaurimento delle risorse disponibili, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive fino a quelle relative alla fase 3, a condizione che gli investimenti ivi previsti non siano modificati dall'azienda con una nuova domanda di aiuto. Nel caso che il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse previsioni, la domanda viene dichiarata decaduta.

4.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo, varianti, proroghe, rinunce, cause di forza maggiore: all'Ente competente;
- in caso di decesso del richiedente, la comunicazione relativa deve essere inviata anche al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA.

5. Termini per la presentazione delle istanze

5.1 Domanda di aiuto

La presentazione delle domande è possibile in ogni momento dell'anno, tuttavia, per essere inserite nella graduatoria relativa alla concessione dei contributi relativi ad una determinata annualità, le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'annualità di riferimento della domanda secondo le modalità stabilite al seguente punto 6.

In sede di prima attivazione della misura, per l'assegnazione dei fondi per le annualità 2007/08, le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 15.5.08

5.2 Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire all'Ente competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) stabilito dall'Ente stesso nell'atto di assegnazione o nell'eventuale atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 30 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile¹; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda; entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti.

¹ In analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21

5.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

5.3.1 Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'Ente competente, con apposita comunicazione inviata non oltre 20 giorni di calendario dalla scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, richiede la documentazione a completamento della domanda.

La documentazione deve essere presentata, entro 30 giorni di calendario dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente, per la quale farà fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili.

L'atto di assegnazione viene adottato entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione a completamento della domanda; le richieste da parte dell'Ente di ulteriori integrazioni sospendono tale termine.

5.3.2 Richieste di anticipo e stato di avanzamento

Le richieste di anticipo possono essere presentate all'atto di compilazione della domanda di aiuto o successivamente all'Ente competente, dopo la comunicazione dell'assegnazione del contributo e nei termini fissati dallo stesso. Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

5.3.3 Richieste di Varianti e/o Proroghe

La richiesta di variante progettuale deve essere presentata prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed almeno 60 giorni di calendario prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti. Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Qualora il beneficiario, successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dal presente bando, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare all'Ente competente tale necessità e attenderne l'autorizzazione prima di procedere a qualsiasi modifica.

5.3.4 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad Artea,) entro 10 giorni di calendario dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui il fatto si verifica; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo che di saldo, salvo ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

5.3.5 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni oggetto di contributo deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, non oltre 60 giorni di calendario dal subentro, allegando la documentazione indicata al

successivo punto 7.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

6. Ricevibilità delle istanze

6.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

La ricevibilità della domanda di Aiuto e della domanda di Pagamento è determinata:

- In caso di sottoscrizione mediante firma digitale, la domanda è considerata ricevuta al momento della firma;
- In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

6.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

7. Documentazione da presentare

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

7.1 Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente punto 3, devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale degli investimenti che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo scheda di progetto;
- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando elencate rispettivamente al precedente punto 5 e punto 11.2 Parte I del presente bando

7.2 In fase di completamento

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, deve essere presentata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica contenete, in particolare, un approfondimento dei seguenti elementi:

- descrizione delle caratteristiche del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali;

personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.) e descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, ecc.);

- descrizione tecnica degli investimenti;
- descrizione dei previsti effetti sull'azienda a seguito della realizzazione degli investimenti, al fine di dimostrare che gli investimenti porteranno alla diversificazione dell'attività agricola aziendale, all'incremento del reddito complessivo e all'attivazione di rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare;
- descrizione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento, secondo quanto indicato al punto 5.1.1 della parte I del presente bando;
- dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del punto 3.1.3.3 'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni' della DGR n. 149/08;
- ove pertinente, motivazione della scelta, fra i preventivi acquisiti (almeno 3), dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
- valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica. Dalla relazione deve risultare che gli investimenti non incidono negativamente sull'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche.

La relazione tecnica deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato. La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda uno dei seguenti casi:

- a) un contributo concedibile complessivo inferiore a 20.000 euro;
- b) un contributo concedibile inferiore a 30.000 euro esclusivamente nel caso di acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.

b) altri documenti, ove pertinenti con l'intervento:

- documento che illustri il perdurare della principalità dell'attività agricola, per tutta la durata del vincolo relativo all'operazione di investimento, rispetto alle attività di cui all'azione A o all'azione B della misura 311, redatto secondo le indicazioni dell'allegato 1 del presente bando;
- copia dell'autorizzazione per attività agrituristiche rilasciata ai sensi della l.r. 30/03, oppure parere sulla relazione agrituristica espresso dall'ente competente;
- copia di una convenzione con un soggetto pubblico o parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci;
- mappa topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con indicazione dell'area o dei fabbricati oggetto dell'intervento;
- planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- progetto firmato da un tecnico abilitato che dettagli l'intervento, comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare e in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature; il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al punto 8.1.2 parte II del presente bando; il progetto dovrà contenere eventuali motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi.
- eventuale piano di coltura e/o di manutenzione;
- idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
- eventuali estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative;

- nel caso di Società copia dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
- copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione degli importi dichiarati con la domanda di aiuto con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
- copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
- se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
- documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati al punto 11 della parte I del presente bando;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente.

c) documentazione eventualmente elencata nei capitoli "Ulteriori specifiche" della parte I del presente bando, in relazione alla tipologia di intervento oggetto della domanda di aiuto.

In aggiunta a quanto previsto ai punti a), b) e c) i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto esecutivo anche:

- l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto, durante il periodo di impegno;
- se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti a), b) e c) può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

7.3 Al momento della richiesta di anticipo

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- Garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore), pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- Dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

7.4 Al momento della richiesta di variante

La richiesta di variante deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad essa devono essere allegati:

- Relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- Indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- Eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi);

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

7.5 Al momento della richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- Relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- Eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura.

7.6 Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause di forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore;

7.7 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domande presentate e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- In caso decesso, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- In caso di subentro, tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso e di priorità del subentrante.

7.8 Al momento della domanda di pagamento

Nella domanda devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- Copia dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività agrituristiche oppure copia della domanda per attività agrituristiche presentata in Comune e fideiussione a favore di Artea, per gli interventi a valere sull'azione B;
- Copia di una convenzione con un soggetto pubblico, oppure copia di un accordo scritto con un soggetto privato, o impegno a iniziare l'attività socio-assistenziale entro 6 mesi dall'accertamento finale per gli interventi a valere sull'azione A, interventi a.1 per attività e prestazioni socio-assistenziali;
- documentazione elencata nei capitoli "Ulteriori specifiche" della parte I del presente bando, in relazione alla tipologia di intervento oggetto della domanda di aiuto;
- Computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori;

- Ove necessario, copia della dichiarazione presentata al Comune di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore dei lavori;
- Documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- Per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- Copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- Dichiarazione, rilasciata ai sensi della DPR 445/2000, che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- Nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, fideiussione in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento de riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.r. 45/07.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, di stato di avanzamento; in caso di richiesta di saldo deve essere prodotta anche una relazione finale, di aggiornamento della relazione tecnica allegata al completamento della domanda di aiuto.

Nel caso di domanda di pagamento relativa allo stato di avanzamento, il richiedente deve produrre anche garanzia fideiussoria rilasciata a favore di Artea (Agenzia Regionale) pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

La relazione deve essere firmata secondo le prescrizioni per la firma della relazione presentata a completamento della domanda.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

8. Adempimenti istruttori

8.1 Istruttoria domanda di aiuto

8.1.1 Istruttoria preliminare

L'Ente competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili (graduatoria preliminare) prodotto dal sistema informativo ARTEA, dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, sulla base dei requisiti di accesso e di priorità indicati in domanda dai richiedenti.

Sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura in oggetto, l'Ente competente, entro 20 gg di calendario dalla scadenza per la presentazione delle domande, tramite raccomandata A.R, richiede ai soggetti che risultano ammissibili a finanziamento nella graduatoria preliminare la documentazione a completamento della domanda di aiuto indicata al punto 7.2 delle presenti procedure.

L'Ente competente può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo o risorse aggiuntive, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella stessa misura per le annualità di riferimento.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- la verifica della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
- la verifica della documentazione inviata in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
- la verifica dell'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto;
- la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale così come recepito dal presente bando (intesa come verifica della sussistenza dei documenti e delle attestazioni di conformità previsti dalla normativa vigente);
- la definizione della tempistica per la conclusione degli investimenti;
- l'accertamento dell'affidabilità del richiedente in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore);
- gli opportuni sopralluoghi, nel caso in cui si renda necessario;
- la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta con un sistema adeguato quale:
 - a) comparazione di almeno tre preventivi di spesa (nel caso di acquisti);
 - b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
 - c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 158 del 05/03/2007.
 - d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
 - e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente;

L'Ente competente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07;
- la redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco.

8.2 Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 31 maggio di ciascuna annualità di riferimento del Piano di Sviluppo Rurale, il provvedimento contenente:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei completamenti di domanda;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse.

In sede di prima attivazione il provvedimento di cui al punto precedente deve essere adottato entro il *15 settembre 2008*^{®c}.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e l'atto di assegnazione, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo del contributo assegnato;
- importo erogabile in anticipo;
- la cadenza delle comunicazioni di monitoraggio dell'andamento dei lavori;
- termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- termine ultimo di fine lavori e di ricevibilità della domanda di pagamento (coincidenti);
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

8.3 Istruttoria Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ente competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la poliziana fideiussoria, su cui verifica:

- la conformità della garanzia fideiussoria presentata;
- che la scadenza della garanzia fideiussoria abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA si accerta:

- dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia;

[®] c- modifica come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera c)

8.4 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, compresa la modifica della ragione sociale o il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso della esecuzione del progetto o in corso di impegno successivo.

8.5 Istruttoria variante progettuale

Nel caso di variante progettuale prima del saldo, l'istruttoria consiste nel verificare:

- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- che le stesse non comportino una riduzione del punteggio tale da non renderla più finanziabile e una modifica della valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dalla DGR n. 149/08.

L'Ente competente provvede:

- Nel caso di esito positivo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato potrà essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura.

- Nel caso di esito negativo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

8.6 Istruttoria proroga

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della fideiussione;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nell'atto di assegnazione, comporta l'inserimento della domanda in coda agli elenchi di liquidazione dell'anno successivo e rende

l'erogazione a saldo dell'intero contributo eventuale e condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In presenza di anticipazione di contributo già erogata, la mancata rendicontazione della spesa complessiva entro la nuova scadenza stabilita con la proroga, comporta la revoca del contributo assegnato ed il rimborso dell'anticipo erogato.

L'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria con il quale:
 - per le richieste accettate prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non deve comunque essere superiore ai 12 mesi, tramite modifica dell'atto di assegnazione;
 - per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

8.7 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

L'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, l'Ente verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base alle disposizioni attuative regionali (DAR) di cui alla DGR n. 149/08.

8.8 Istruttoria domanda di pagamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per il riscontro delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 euro, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile.

La verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale redatta e firmata secondo a quanto indicato al punto 7.8 delle procedure;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;

- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;
- [⊗] b

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, come previsti dal bando, tali da mantenere un posizionamento nella graduatoria definitiva tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;
- la realtà della spesa oggetto della domanda;
- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e succ. mod., misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

L'Ente competente provvede:

- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo.

L'Ente competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito di istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità

8.9 Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

9. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

[⊗] b- frase eliminata come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera b)

PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA**1. PREMESSA**

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione A) o, disgiuntamente, all'azione B) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità (con l'eccezione degli impianti a biomassa di seguito illustrata):

1) sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

2) sistema standard:

- nell'ambito dell'azione A) – diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori della PLV standard del regolamento di attuazione della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, produzione energia, etc.) saranno presi a riferimento i documenti contabili.
- nell'ambito dell'azione B) – agriturismo - per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agriturbistica si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

Nel caso di domanda di aiuto a valere sia sull'azione A che sull'azione B, la relazione tecnica che accompagna il progetto deve trattare separatamente la dimostrazione della principalità per le due azioni secondo le indicazioni riportate per successivo paragrafo 2.

Eccezione per gli impianti a biomassa (all'interno dell'intervento a.3):

- Nel caso di investimenti in impianti per la produzione di energia alimentati con biomasse, la principalità è dimostrata con il rispetto del requisito che la provenienza delle biomasse sia prevalentemente aziendale. La relazione tecnica che completa la domanda di aiuto dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle biomasse secondo le indicazioni del punto "Tipologia interventi a.3" del presente bando (paragrafo 6.1 della parte I). In sede di calcolo della principalità come previsto nei precedenti punti 1) o 2), le attività correlate all'approvvigionamento delle biomasse e alla successiva produzione di energia dovranno essere scorporate dalla restante attività aziendale e non dovranno influire sulla dimostrazione della principalità dell'attività agricola rispetto alle altre eventuali attività di diversificazione previste nell'azione A).
- Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e). Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL PROGETTO

Di seguito sono specificati i contenuti della relazione tecnica che accompagna il progetto per il quale viene chiesto il contributo sulla Misura 311 del PSR 2007/2013,

Per l'azione A-Diversificazione sono indicati i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo ¹.

¹ L'impegno relativo alla durata delle operazioni finanziarie è pari a 5 anni ai sensi dell' Art. 72 Reg.CE 1698/2005

Per l'azione B-Agriturismo i documenti che consentono di accertare il permanere della principalit  dell'attivit  agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attivit  di controllo sono quelli indicati nel regolamento di attuazione della l.r.30/2003, a seconda della scelta fatta dall'imprenditore circa la dimostrazione della principalit  dell'attivit  agricola.

2.1 AZIONE A – Diversificazione

Tabella 1 – Rapporto tra PLV ed entrate da attivit  diversificate di cui all'azione A della misura 311²

Metodo	Elementi contenuti nella relazione tecnica che accompagna il progetto		Oggetto essenziale dell'attivit� di controllo nei cinque anni di durata di vincolo	
	agricoltura	diversificazione	agricoltura	diversificazione
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
Standard-misto	Calcolo della PLV agricola, applicando i valori di cui all'allegato A ³ - parte II - del Reg. 3 agosto 2004, n. 46, tabelle A, B e C, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo Sono escluse le coltivazioni esclusivamente dedicate ad alimentare gli impianti a biomassa	Previsione delle entrate derivanti dalle "attivit� diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo. Sono escluse le entrate correlate agli impianti a biomassa.	Rispetto dei valori di cui alla colonna "A" in relazione alle attivit� praticate in azienda.	Documenti contabili e fiscali di legge.
Specifica dimostrazione	Calcolo della PLV agricola, sulla base delle medie degli anni precedenti, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo Sono escluse le coltivazioni esclusivamente dedicate ad alimentare gli impianti a biomassa	Previsione delle entrate derivanti dalle "attivit� diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo. Sono escluse le entrate correlate agli impianti a biomassa.	Documenti contabili e fiscali di legge.	Documenti contabili e fiscali di legge.
Eccezione per gli impianti a biomasse	Dimostrazione della utilizzazione di biomasse di prevalente origine aziendale, attraverso il piano di approvvigionamento contenuto nella relazione tecnica.		Verifica del piano di approvvigionamento e dei documenti relativi alla provenienza della biomassa utilizzata	

2.2 AZIONE B – Agriturismo

Nel caso che il soggetto richiedente   gi  autorizzato ai sensi della l.r.30/2003 "Disciplina delle attivit  agrituristiche in Toscana" per la dimostrazione della principalit  valgono i riferimenti all'autorizzazione in suo possesso, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto.

Nel caso che il soggetto richiedente si impegni a chiedere l'autorizzazione di cui alla l.r.30/2003 nel periodo successivo alla domanda di adesione alla Misura 311 Azione B – Agriturismo, valgono i riferimenti relativi al parere con esito positivo della relazione agriturstica, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto.

² Ai valori di cui alla colonna A e C devono essere aggiunti gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito.

³ Per l'applicazione del metodo "standard" l'attivit  agricola dell'azienda deve essere esercitata in modo conforme agli eventuali disciplinari di produzione e condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola

ALLEGATO 2
obblighi fiscali^{⊗ b}

[⊗] b- allegato eliminato come da decreto n.1635 del 18/04/08 (lettera b)

3.1.3 Spese ammissibili

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

- Operazione** L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
- Misura** Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
- Bando** Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
- Beneficiario** Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
- Autorità di gestione** Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
- Autorità competente** Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
- Organismo pagatore** Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
- Spesa pubblica** Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

GLOSSARIO

- Feasr** Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Gal** Gruppo d'azione locale
- Pac** Politica agricola comune
- Psn** Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
- Psr** Programma di sviluppo rurale
- Psi** Piano di sviluppo locale

3.1.3.1 Principi Generali Relativi all'ammissibilità delle spese

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto², eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio

² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità e controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eligibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia

effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006³, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado

³ *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 *Acquisto di materiale usato*

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 *Acquisto di terreni*

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

3.1.3.2.5 *Acquisto di beni immobili*

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;

- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazione aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"*⁴.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a *"spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze"*.

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

⁴ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) *ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;*
- b) *siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."*

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che "*non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*
- c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;

- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.
